

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-1114 del 07/03/2023
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSII DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta "PADANA TUBI E PROFILATI ACCIAIO SPA" - Guastalla.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-1148 del 06/03/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno sette MARZO 2023 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n.30434/2022

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta "PADANA TUBI E PROFILATI ACCIAIO SPA" – Guastalla.

IL DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta "**PADANA TUBI E PROFILATI ACCIAIO SPA**" avente sede legale in Comune di **Guastalla - Via Portamurata n.8/A** – Provincia di Reggio Emilia relativamente al nuovo insediamento produttivo per l'attività di **produzione di tubi e profilati in acciaio** ubicato in Comune di **Guastalla - Via Remo Salati** – Provincia di Reggio Emilia, acquisita agli atti di ARPAE con PG/145059 del 06/09/2022 e successive note e integrazioni acquisite rispettivamente in data 03/10/2022 al PG/161747 e 29/11/2022 al PG/196443;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura ai sensi del D.lgs 152/06 e s.m.i.
- Nulla-osta acustico ai sensi dell'art.8, comma 6, Legge n.447/95;

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Dato atto che è stata indetta in data 06/10/2022, con lettera PG/163417, la Conferenza dei Servizi Semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art.14-bis del D.Lgs.127/2016 e che sono già stati acquisiti i pareri/nullaosta di seguito indicati:

- la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Distretto di Reggio Emilia - Sede di Novellara con atto PG/174528 del 24/10/2022 per la matrice emissioni in atmosfera e rumore;
- il nulla-osta acustico del Comune di Guastalla n.47 del 15/02/2023 in data 16/02/2023 al PG/28364;
- il nulla-osta allo scarico del Comune di Guastalla, competente autorità per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura ai sensi della L.R. n. 3 del 21/04/1999 e successive disposizioni regionali, con atto prot.n. PG/32060 del 22/02/2023 redatto sulla base dei pareri del Gestore del Servizio Idrico Integrato (IRETI S.p.A.) Prot. RT002237-2023-P del 17/02/2023;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";

- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art.39, D.Lgs.11 maggio 1999, n.152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- L.26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122"
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.4606/99 "Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna";
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare dell'incarico di funzione di "Unità Emissioni in Atmosfera" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto, su proposta del Responsabile del Procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, inclusivo di tutti i titoli ambientali afferenti alla Ditta, con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/13 per l'impianto della Ditta **"PADANA TUBI E PROFILATI ACCIAIO SPA"** ubicato nel comune di **Guastalla - Via Remo Salati** - Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura nei punti S2 e S3
Rumore	Nulla-osta acustico ai sensi dell'art.8, comma 6, Legge n.447/95

2) che le condizioni e prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.**
- **Allegato 2 – Scarico S2 e S3 di acque reflue industriali in pubblica fognatura ai sensi del D.Lgs.152/06.**
- **Allegato 3 – Nulla-osta acustico ai sensi dell'art.8, comma 6, Legge n.447/95.**

3) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

4) di fare altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

5) di stabilire che la presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive competente.

6) di stabilire che la domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

7) di stabilire che eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

8) di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

9) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

10) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **"PADANA TUBI E PROFILATI ACCIAIO SPA"** è autorizzata ad attivare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di **produzione di tubi e profilati in acciaio** nell'impianto ubicato in Comune di **Guastalla - Via Remo Salati** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate.

EMISSIONE N.1 – SLITTER LINEA TS1 2350X20
 EMISSIONE N.2 – CARICO E INTESTATURA LINEA S01 430X18
 EMISSIONE N.3 – SALDATURA E SCORDONATURA LINEA S01 430X18
 EMISSIONE N.4 – RAFFREDDAMENTO LINEA S01 430X18
 EMISSIONE N.5 – VIA RULLI LINEA S01 430X18
 EMISSIONE Eterm1 – IMPIANTO TERMICO CIVILE A METANO DA 1376 KW
 EMISSIONE Eterm2 – IMPIANTO TERMICO CIVILE A METANO DA 1376 KW
 EMISSIONE Eterm3 – IMPIANTO TERMICO CIVILE A METANO DA 1376 KW

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D.Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno **15 giorni** prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC all'Autorità Competente (ARPAE SAC), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Trasmissione, entro **30 giorni** dalla data di messa a regime, dei dati relativi alle emissioni ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose (3 campionamenti distribuiti in modo omogeneo nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata) tramite PEC all'Autorità Competente (ARPAE SAC), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Possono essere stabiliti dall'Autorità Competente (ARPAE SAC) tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse (ad esempio IPA, PCB che necessitano di tempi analitici superiori).

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs.152/06:

- il termine per la **messa in esercizio** degli impianti **E1-E2-E3-E4-E5** è fissato per il giorno **2 Maggio 2023** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **16 Maggio 2023**.
- il termine per la **messa in esercizio** degli impianti **Eterm1-Eterm2-Eterm3** è fissato per il giorno **23 Ottobre 2023** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **30 Ottobre 2023**

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di **60 giorni**.

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (ARPAE SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, è **prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'Autorità Competente (ARPAE SAC), **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione all'Autorità Competente (ARPAE SAC), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, l'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) è tenuta ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e alle altre Autorità.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, **il valore assoluto della** differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	SLITTER LINEA TS1 2350X20	30000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale particellare	< 10	

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E2	CARICO E INTESTATURA LINEA S01 430X18	21600	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale particellare	< 10	
E3	SALDATURA E SCORDONATURA LINEA S01 430X18	43000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale particellare	< 10	
E4	RAFFREDDAMENTO LINEA S01 430X18	43000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale particellare	< 10	
E5	VIA RULLI LINEA S01 430X18	43000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale particellare	< 10	
Eterm1	IMPIANTO TERMICO CIVILE A METANO DA 1376 KW	2100	Oltre il colmo del tetto	24 h/g per 150 gg/anno	Materiale particellare Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo	< 5 < 100 < 35	(*)
Eterm2	IMPIANTO TERMICO CIVILE A METANO DA 1376 KW	2100	Oltre il colmo del tetto	24 h/g per 150 gg/anno	Materiale particellare Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo	< 5 < 100 < 35	(*)
Eterm3	IMPIANTO TERMICO CIVILE A METANO DA 1376 KW	2100	Oltre il colmo del tetto	24 h/g per 150 gg/anno	Materiale particellare Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo	< 5 < 100 < 35	(*)

(*) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

I limiti di emissione per **il materiale particellare e gli ossidi di zolfo** si considerano rispettati se è utilizzato come combustibile gas naturale. Per tale emissione, relativamente al parametro ossidi di zolfo e materiale particellare la ditta è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06 e dagli autocontrolli periodici.

1) Per il controllo del rispetto delle portate, del materiale particellare, degli ossidi di azoto e degli ossidi di zolfo devono essere usati i metodi di seguito riportati:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O2)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO2)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H2O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici) ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

2) Ai sensi dell'art.294 del D.Lgs.152/06, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti di combustione **Eterm1-Eterm2-Eterm3**, che si configurano quali impianti di combustione medi, devono essere dotati, se tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

3) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale per l'emissione n.1 – 2 – 3 – 4 – 5 – Eterm1 (limitatamente al parametro ossidi di azoto) - Eterm2 (limitatamente al parametro ossidi di azoto) - Eterm3 (limitatamente al parametro ossidi di azoto).

4) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.

5) Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il controllo (ARPAE APA), firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

6) Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

7) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0° e 0,1013 Mpa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

8) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, **nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo**, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile *saturation* del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure **nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo**. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

9) Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichimn.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle

emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”. Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un’incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un’incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando l’estremo inferiore dell’intervallo di confidenza della misura (corrispondente a “Risultato Misurazione” previa detrazione di “incertezza di misura”) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall’art.271 del D.Lgs.152/2006.

10) In conformità all’art.271 del D.Lgs.152/2006, fermo restando l’obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell’impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l’attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l’anomalia di funzionamento, il guasto o l’interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;
- la riduzione delle attività svolte dall’impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell’impianto stesso (fermo restando l’obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell’impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell’impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell’esercizio dell’impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l’impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l’esercizio dell’impianto sel’anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell’Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs.152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell’aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l’interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all’Autorità Competente (Arpae SAC) e all’Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall’art.271 del D.Lgs.152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l’attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ARPAE APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinaria degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

11) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche. A tal proposito si rimanda a quanto riportato nell'allegato "Indicazioni tecniche per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera" contenente indicazioni relative alla progettazione del punto di misura e campionamento e all'accessibilità al punto di prelievo, parte integrante della presente autorizzazione.

Si fa tuttavia presente che per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

12) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/145059 del 06/09/2022 e successive note e integrazioni acquisite rispettivamente in data 03/10/2022 al PG/161747 e 29/11/2022 al PG/196443.

13) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Allegato 2 – Scarico S2 e S3 di acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs. 152/06.

L'Azienda, nello stabilimento produttivo di via Salati a Guastalla, denominato "Stabilimento O", si occupa della produzione di tubi e profilati in acciaio.

Le acque reflue che si originano nello stabilimento, di diversa origine e classificazione (industriali, domestiche e meteoriche) trovano tutte recapito in pubblica fognatura e, come riportato nella planimetria di riferimento, sono contraddistinte da lettere che vanno dalla A alla H come di seguito indicato:

- A. Acque meteoriche sui piazzali dall'area di sosta degli autoarticolati in attesa di carico/scarico;
- B. Acque meteoriche sulla piazzola adibita allo stoccaggio di scarrabili destinati alla raccolta di rottami di ferro;
- C. Reflui industriali derivanti dalla piazzola di lavaggio di attrezzature metalliche in uso sulla profila;
- D. Acque meteoriche sulla piazzola adibita allo stoccaggio di scarrabili destinati alla raccolta di fanghi della filtrazione delle acque emulsive a circuito chiuso;
- E. Acque di supero degli scambiatori di calore delle acque di recupero del circuito di raffreddamento;
- F. Acque reflue di dilavamento piazzola distributore;
- G. Rete acque meteoriche dalle aree cortilive;
- H. Anello rete acque piovane provenienti dai tetti;
- I. Scarichi dei servizi igienici a servizio dello stabilimento

Il presente allegato fa riferimento agli scarichi S2 ed S3 di acque reflue industriali in pubblica fognatura.

Lo scarico S2 raccoglie:

- Acque di supero degli scambiatori di calore delle acque di recupero del circuito di raffreddamento della centrale termica (punto E); Tali acque di supero sono scaricate, saltuariamente, a causa dell'aumento della conducibilità delle acque dell'impianto di ricircolo delle linee di raffreddamento delle centraline oleodinamiche. Prima dello scarico in pubblica fognatura non subiscono trattamenti depurativi.
- Acque di controlavaggio delle resine di trattamento delle acque del pozzo (punto E'); Tali acque di controlavaggio del trattamento di demineralizzazione delle acque del pozzo sono scaricate in maniera saltuaria e non sono trattate prima dello scarico in pubblica fognatura.
- Acque reflue provenienti dalla piazzola distributore carburanti (punto F), avente superficie di 25 mq, adibita al rifornimento dei mezzi aziendali con gasolio da trazione. Le acque di dilavamento ricadenti su tale superficie sono trattate con un sedimentatore e un filtro a coalescenza in grado di supportare uno scarico di 3 l/s.
- Acque reflue domestiche in uscita da alcuni servizi igienici ad uso dei trasportatori, degli uffici e degli spogliatoi dei dipendenti.

Lo scarico S3 raccoglie le acque reflue industriali provenienti dalla Piazzola di lavaggio delle attrezzature metalliche in uso sulla profila e servizi dal (punto C), a cui si uniscono le acque reflue domestiche in uscita da alcuni servizi igienici all'interno dello stabilimento.

Il lavaggio delle attrezzature metalliche in uso sulla profila è di tipo occasionale e avviene in una piazzola dedicata. Le acque che si generano da questo lavaggio sono trattate con un sedimentatore e un disoleatore della capacità di 5 mc. I reflui in uscita sono raccolti in una vasca di 3 mc e poi spinti, grazie ad una pompa, in un filtro a carboni attivi e quarzite. L'impianto di trattamento è stato progettato per trattare una portata di circa 3 mc/giorno derivanti da portate di esercizio pari a 1 mc /ora di una idropulitrice che eroga 15 l/min di acqua.

Gli scarichi industriali sono dotati di pozzetto di controllo e attrezzati per conteggiare i volumi parziali scaricati.

Relativamente ai piazzali, le acque meteoriche non sono soggette alla DGR 286/2006 e sono coltate alla pubblica fognatura bianca al punto S1. Tali acque, prima di essere scaricate al punto S1, sono raccolte in una rete fognaria aziendale, denominata G, a cui confluiscono le acque derivanti da:

- Area di sosta degli autoarticolati in attesa di carico/scarico merci (punto A)

L'area cortiliva, della superficie di circa 5.200 mq, dove sostano gli autoarticolati in attesa di carico/scarico merci è adibita a parcheggio delle maestranze. Le acque di pioggia ricadenti su tale superficie sono trattate, a scopo cautelativo di maggior protezione ambientale, con un impianto di prima pioggia. Le acque di seconda pioggia tramite by-pass sono recapitate alla vasca di laminazione. Essendo una zona dedicata a parcheggio, transito e manovra dei mezzi aziendali, le acque meteoriche ricadenti su tali superfici non sono soggette ad autorizzazione ai sensi della DGR 286/2005.

- Piazzola adibita allo stoccaggio di scarrabili destinati alla raccolta di rottami di ferro di scarto come rifili e spezzoni di tubo proveniente dallo slitter e dalla profila (punto B).

Gli scarrabili sono a tenuta e la piazzola occupa una superficie di 312 mq. Le acque di pioggia ricadenti su questa superficie sono trattate, a scopo cautelativo di maggior protezione ambientale, con vasche di sedimentazione e disoleatore e possono essere esonerate dall'applicazione della DGR 286/2006 trattandosi di un'attività non sporcante.

- Piazzola adibita allo stoccaggio di scarrabili destinati alla raccolta di fanghi della filtrazione delle acque emulsive a circuito chiuso (punto D).

Gli scarrabili sono a tenuta e coperti. Le acque di pioggia ricadenti sulla piazzola deposito scarrabili, della superficie di 75 mq, sono trattate, a scopo cautelativo, con vasche di sedimentazione e disoleatore.

Tenuto conto che gli scarrabili sono chiusi superiormente, non costituiscono una situazione tale da necessitare un'autorizzazione ai sensi della DGR 286/2006 per la parte di piazzale in cui sono posti.

Le acque dei pluviali dai tetti sono convogliate in una rete aziendale dedicata (rete H) e recapitano anch'esse nella pubblica fognatura bianca al punto S1.

Nell'angolo sud-est dell'area cortiliva è presente una vasca di laminazione da 3.700mc a cui vengono convogliate le acque provenienti dai punti A, B, D e dalla rete H in caso di eventi meteorici di notevole intensità; la rete in uscita dalla vasca di laminazione recapita alla pubblica fognatura bianca al punto S1.

L'approvvigionamento idrico avviene tramite pozzo per volume annuo massimo di 20.000 mc/anno.

La planimetria di riferimento è la Tavola 1 "Tavola Scarichi" scala 1:1500 datata Ottobre 2022.

Prescrizioni :

- 1) Il volume giornaliero massimo scaricabile al punto **S2** è fissato in **18 mc**.
- 2) Il volume annuo massimo scaricabile al punto **S2** è fissato in **5000 mc**.
- 3) Il volume giornaliero massimo scaricabile al punto **S3** è fissato in **4 mc**.
- 4) Il volume annuo massimo scaricabile al punto **S3** è fissato in **1000 mc**.
- 5) Le acque reflue, scaricate in pubblica fognatura, ai punti S2 e S3 devono rispettare i limiti massimi fissati dalla Tabella 3, Allegato 5 del D.Lgs.152/06, colonna scarichi in pubblica fognatura.

- 6) Gli impianti di trattamento devono essere conformi al progetto ed agli elaborati tecnici presentati.
- 7) L'installazione degli impianti di depurazione deve essere conforme alle indicazioni del costruttore. Deve essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato e la rispondenza alla normativa di settore. Tale dichiarazione deve essere messa in visione agli agenti accertatori.
- 8) Gli scarichi devono essere attivi previo preventivo collaudo degli impianti di trattamento dei reflui. La Ditta deve dare comunicazione ad ARPAE, SAC di Reggio Emilia e Distretto territorialmente competente ed al Comune dell'attivazione degli scarichi.
- 9) I pozzetti di ispezione e prelievo devono essere di tipo regolamentare e tali da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo e devono essere resi accessibili al personale del Gestore del Servizio Idrico Integrato addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
- 10) Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere effettuata mediante installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore del servizio idrico integrato.
- 11) I reflui prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati devono essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
- 12) I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 13) E' vietato, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione delle acque reflue urbane e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
- 14) È vietata l'immissione in pubblica fognatura di materiali solidi derivanti dall'attività svolta.
- 15) Relativamente alle aree A, B e D, da cui si originano le acque meteoriche recapitate alla pubblica fognatura bianca, in caso di eventuali sversamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate deve essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti e devono essere tempestivamente attivate opportune misure gestionali atte ad evitare il dilavamento di sostanze e materiali. I materiali derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere adeguatamente smaltiti nel rispetto delle disposizioni di legge.
- 16) Le eventuali acque meteoriche che si raccolgono nei cassoni a tenuta destinati alla raccolta dei rottami e/o rifiuti dovranno essere raccolte e smaltite come rifiuti presso ditte autorizzate e le aree dovranno essere mantenute pulite.
- 17) I manufatti a servizio della rete fognaria adducente alla pubblica fognatura devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.

- 18) I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica o inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
- 19) Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura deve essere data tempestiva comunicazione al Gestore del servizio idrico integrato (IRETI S.p.a.) tramite fax al n.0521/248946, indicando il tipo di guasto e il problema accorso, i tempi presunti di ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente punto 5.

Ai sensi dell'art.128 comma 2 del D.Lgs.152/06, il Gestore del servizio idrico integrato è autorizzato ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

- Allegato 3 – Nulla-osta acustico ai sensi dell'art.8, comma 6, Legge n.447/95

Il Comune di Guastalla, con atto n.47 del 15/02/2023 acquisito da Arpae in data 16/02/2023 al PG/28364, richiamando le valutazioni e le prescrizioni contenute nella relazione tecnica di ARPAE Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Sede di Novellara, PG/174528 del 24/10/2022, esprime il proprio **nulla-osta** al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale alla ditta in oggetto, relativamente alle immissioni acustiche in ambiente esterno, nel rispetto delle seguenti prescrizioni e disposizioni:

- la ditta dovrà assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione dell'impianto e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti acustici vigenti;
- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati. L'installazione di nuove sorgenti sonore o la modifica o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste dovranno essere preventivamente valutate a mezzo di una nuova documentazione di previsione di impatto acustico e qualora necessario dovrà essere richiesto un nuovo Nulla Osta Acustico;
- a fine opera con relativa attivazione degli impianti, entro 30 giorni dalla messa a regime degli stessi dovrà essere eseguito da un Tecnico Competente in Acustica un **Collaudo Acustico** presso i recettori sensibili, documentando e relazionando gli interventi di mitigazione/insonorizzazione attuati al fine di attestare il rispetto dei limiti acustici vigenti. Le misure dovranno comprendere la ricerca delle componenti tonali e impulsive con le modalità previste dall'Allegato B al DM 16.03.1998. Tale verifica dovrà rilevare strumentalmente il livello sia ambientale che residuo nelle fasi e orari più gravosi ed i valori rilevati dovranno essere illustrati con frequenza e tempi di misura idonei a caratterizzare tutte le sorgenti sonore oggetto di indagine;
- nel caso in cui dalla sopra citata verifica emergessero dei valori non conformi ai limiti normativi, dovranno essere immediatamente predisposti i necessari/ulteriori interventi di mitigazione/insonorizzazione, opportunamente documentati e relazionati alla Autorità Competente riportando le caratteristiche sia dei materiali che dei dispositivi e degli accorgimenti predisposti, con relativo collaudo acustico attestante il rispetto dei limiti acustici vigenti.
- Copia del Collaudo Acustico dovrà essere inviato all'Arpae e al Comune di Gastalla.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.